



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 16.06.2017, N. 100-INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella Sala del Consiglio, previa comunicazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risulta:

Nominativo	PRESENTE/ASSENTE
PITOLLI MARCO	Presente
PULCINI MASSIMO	Presente
PRIMAVERA ROBERTO	Presente
SPEZIALE STEFANO	Assente
VALDAMBRINI FRANCESCA	Presente
COSMELLI MASSIMO	Presente
MORANI CATERINA	Presente
IORELLI FABRIZIO	Assente
SANTORO PATRIZIA	Presente
RICCARDI GIORDANO	Presente
GIUSBERTI FRANCESCA	Presente
CARLETTI CARLA	Presente
DOLCIOTTI SERGIO	Presente

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CONIGLI ENRICO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, MARCO PITOLLI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2017, esecutiva, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che il Comune di Monte Porzio Catone, allo stato, detiene partecipazioni nelle seguenti Società:

- **ACEA ATO 2 S.p.A.** C.F./P.IVA05848061007 pari a N°1 azione da €10 – pari a valore inferiore allo 0,000003% del capitale sociale;
- **PROMOZIONE CASTELLI ROMANI SPA** in liquidazione - C.F. / P.IVA: 05920701009 - Oggetto Sociale: <<Produzione di servizi per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di progetti di sviluppo turistico>>. Il Comune di Monte Porzio Catone detiene il 5% del capitale sociale. Con deliberazione dell'Assemblea del 02.03.2010 è stato disposto lo scioglimento e liquidazione della Società;

CHE il Comune di Monte Porzio Catone intende procedere alla alienazione della quota di capitale sociale relativa alla Promozione Castelli Romani S.p.A. in liquidazione, attraverso il recesso (se praticabile) o con procedure che rispettino i principi di trasparenza e non discriminazione e che tengano conto della procedura di liquidazione di cui è sottoposta attualmente la Società;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 ;

VISTE le "Linee Guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016)", predisposte dalla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche - Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta in premessa formulata ed espressa;

Uditi gli interventi;;

Presenti e votanti: n. 11.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta in oggetto indicata, che viene approvata con n. 8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Giusberti, Carletti, Dolciotti) e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del **31 dicembre 2022**, procedendo al mantenimento delle partecipazioni stesse in **ACEA ATO 2 S.p.A.** C.F./P.IVA05848061007 pari a N°1 azione da €10 – pari a valore inferiore allo 0,000003% del capitale sociale;
- 2) DI DARE ATTO**, altresì, per ciò che concerne la **PROMOZIONE CASTELLI ROMANI S.P.A. in liquidazione** - C.F./P.IVA : 05920701009 - Oggetto Sociale: << *Produzione di servizi per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di progetti di sviluppo turistico*>> , considerato che il Comune di Monte Porzio Catone detiene il 5% del capitale sociale e che con deliberazione dell'Assemblea del 02.03.2010 è stato disposto lo scioglimento e liquidazione della Società, che il Comune di Monte Porzio Catone intende procedere alla alienazione della quota di capitale sociale attraverso il recesso (se praticabile) o con procedure che rispettino i principi di trasparenza e non discriminazione e che tengano conto della procedura di liquidazione di cui è sottoposta attualmente la Società;
- 3) DI DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) CHE COPIA** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5) DI DICHIARARE** con successiva votazione con n. 8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Giusberti, Carletti, Dolciotti) e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Pareri

Comune di Monte Porzio Catone

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 38 del 18/12/2023

Ufficio Proponente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL
31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L.GS.
16.06.2017, N. 100-INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sono stati espressi i seguenti pareri

Settore: **ZEZZA DOMENICO**

Parere Espresso: **FAVOREVOLE**

Data e Ora Parere: **28/12/2023 08:10:31**

Il Responsabile del Settore
ZEZZA DOMENICO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 è stato espresso il seguente parere

Settore: **ZEZZA DOMENICO**

Parere Espresso: **FAVOREVOLE**

Data e Ora Parere: **28/12/2023 08:10:31**

Il Responsabile del Settore
ZEZZA DOMENICO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO PITOLLI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CONIGLI ENRICO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato nella Server Farm in uso al Comune di Monte Porzio Catone.

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CONIGLI ENRICO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato nella Server Farm in uso al Comune di Monte Porzio Catone.